

Norma UNI 11224/2019

La nuova UNI 11224, che regola le operazioni manutentive da effettuarsi sugli impianti di rivelazione incendi, ha subito notevoli ampliamenti anche per uniformarsi alle norme o ai rapporti tecnici che sono stati pubblicati nel corso degli anni e, proprio per tale ragione, le parti riguardanti le operazioni manutentive da effettuarsi sulle segnalazioni acustiche e ottiche, sui sistemi di aspirazione e sui rivelatori ottici puntiformi e lineari, sono state soggette a notevoli implementazioni.

VERIFICA GENERALE

La verifica generale prevista nella precedente UNI 11224-2011 viene portata a 12 anni ed al raggiungimento di tale data si dovranno effettuare sui rivelatori ottici puntiformi e lineari, sui sistemi di aspirazione e sui rivelatori di fiamma delle operazioni particolari.

Ovvero, le operazioni da effettuarsi potranno essere scelte fra tre differenti opzioni:

- 1) Revisione del rivelatore da parte del produttore dello stesso
- 2) Sostituzione con rivelatori nuovo avente compatibilità confermata dal produttore dei rivelatori esistenti
- 3) Prova pratica come da UNI 9795 punto 8 per i rivelatori ottici puntiformi e lineari, come da UNI TR 11694 Appendice C per i sistemi di aspirazione e come da indicazione del produttore e del progettista per i rivelatori di fiamma. (Realizzazione di focolari di prova, in area protetta e sorvegliata).

Le prove pratiche dovranno essere confrontate con quelle effettuate con il nuovo rivelatore e si dovrà considerare di non avere uno scostamento del tempo di intervento superiore al 20% tra le due, in caso contrario si dovrà revisionare oppure sostituire il rivelatore. Da considerare inoltre che in caso di non superamento della prova di oltre il 20% dei rivelatori, si dovranno sospendere le prove e passare alla revisione o sostituzione dei rivelatori.

Tutte le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate, come prescritto dalla norma, entro un periodo di 6 anni con una esecuzione di 1/6 per anno.

La norma prevede inoltre che l'anzianità dell'impianto parta dalla sua consegna formale e che all'entrata in vigore della stessa, tutti gli impianti aventi anzianità superiore ai dodici anni siano considerati come se fossero stati consegnati con tale vetustà.

PARTI DI RICAMBIO

Particolare non modificato dalla norma precedente ma importante da considerare, è l'accertamento della disponibilità di parti di ricambio identiche o compatibili con quelle installate. Nel caso di mancanza di parti di ricambio identiche o compatibili con quelle installate il sistema deve essere considerato non più assoggettabile a manutenzione in caso di successivo guasto.